



• In evidenza

Pag. 1

• Rimborso delle trasferte ai lavoratori

Pag. 2

• Check list versamento acconti di imposta

Pag. 3

• Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva

Pag. 4

• Elementi principali per la valutazione degli assetti organizzativi

Pag. 5

• Numerazione e bollatura dei libri contabili

Pag. 6

• Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica

Pag. 7

• Iva carte carburante prepagate

Pag. 8

• Informativa sull'uso dell'intelligenza artificiale negli studi

Pag. 9

• Contributo acquisto veicoli elettrici

Pag. 10

• Crediti di imposta "inesistenti" e "non spettanti"

Pag. 11



• Principali adempimenti mese di novembre 2025

Pag. 12



In evidenza

RIQUALIFICAZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE E RESTITUZIONE DELL'IVA

- L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 50/E/2025, ha chiarito che, se a seguito dell'attività di controllo da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate il rapporto contrattuale tra le parti può essere riqualificato (ad esempio, da contratto d'appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro) e, conseguentemente, escluso il diritto alla detrazione dell'Iva collegata alle prestazioni per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono; non essendo configurabile una prestazione di servizi imponibile ai fini Iva, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell'imposta.



Rimborso delle trasferte ai lavoratori

Il regime fiscale e contributivo delle trasferte dei lavoratori è cambiato dal 2025. L'art. 3 D.Lgs. 192/2024, modificando il regime delle trasferte nel comune della sede di lavoro, ha previsto che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. Il c. 81 dell'art. 1 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha previsto che **i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (esempio: taxi e servizio di noleggio con conducente), per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997.** Ma attenzione, l'art. 1 D.L. 17.06.2025, n. 84 prevede che la stretta sui pagamenti tracciabili sia validato solo per le spese effettuate nel territorio dello Stato italiano e che tale modifica abbia effetto retroattivo dal 1.01.2025.

NOVITÀ PER LE TRASFERTE	Trasferte in Italia	• Obbligo di tracciare i pagamenti delle spese di trasferta⁽¹⁾: - ai fini della deduzione fiscale dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo; - per esentare da tassazione e contribuzione i rimborsi corrisposti ai dipendenti.	• Si applica dal 1.01.2025. • Rileva anche ai fini Irap e Ires. • Ha per oggetto i rimborsi analitici (deducibili dal reddito d'impresa nel limite giornaliero di € 180,76 per trasferte in Italia e € 258,23 all'estero).
	Trasferte all'estero	• Il D.L. 84/2025 prevede che la novità si applica solo per le spese sostenute in Italia. • Pertanto, le trasferte all'estero sono escluse.	
AMBITO OGGETTIVO	• La riformulata disciplina riguarda, in senso lato, qualsiasi spesa di trasferta sostenuta a titolo di: - viaggio e trasporto, compreso il noleggio con conducente e taxi; - vitto e alloggio.		
ESCLUSIONI	La normativa ha escluso espressamente dall'obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea .		
	Ancorché non espressamente chiarito, dovrebbero ritenersi esclusi dal citato obbligo quelle che sono definite "spese non documentabili" (ad esempio, parcheggio) nei limiti previsti.		• Spese in Italia: € 15,49 giornalieri. • Spese all'estero: € 25,82 giornalieri.
ASPETTI OPERATIVI	Modalità di tracciamento	• Nella pratica non è più conveniente erogare ai dipendenti somme in contante quali anticipazioni delle spese di trasferte. • Il dipendente in trasferta, per far fronte alle spese e documentarle in modo tracciabile, dovrà essere munito di una carta di credito, di debito o prepagata, che può essere aziendale o personale. • Nel primo caso, il datore di lavoro consegna al lavoratore in trasferta la carta di credito aziendale collegata al conto corrente dell'azienda e i documenti di spesa sono intestati all'azienda. • Nel secondo caso, il lavoratore, utilizzando la propria carta di credito, alla distinta del rimborso spese dovrà allegare i documenti fiscali che attestano la spesa (fattura o ricevuta fiscale) e la ricevuta del Pos. In genere, riceverà il rimborso delle spese nella busta paga relativa al mese del loro sostenimento (che di solito è emessa nei primi 10 giorni del mese successivo), mentre l'addebito sul proprio conto corrente dell'importo della carta di credito avverrà il 15 del mese successivo, quando avrà ricevuto da qualche giorno il rimborso dell'azienda.	
	Omessa tracciabilità	• Qualora le spese di viaggio e trasferta del dipendente siano pagate dal medesimo senza utilizzare mezzi tracciabili: - le somme, in caso di rimborso, subiranno le ritenute fiscali e previdenziali; - conseguentemente, si ridurrà l'importo netto accreditato in busta paga.	

Nota ¹	Il rimborso delle spese sostenute per trasferte effettuate nel territorio comunale della sede di lavoro costituisce reddito in capo al lavoratore, ad esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e di trasporto comprovate e documentate (dal 1.01.2025). La previgente formulazione richiedeva che le spese di trasporto fossero comprovate "da documenti provenienti dal vettore".
-------------------	---



Check list versamento acconti di imposta

Si propongono alcune check list di controllo che possono essere di ausilio nelle procedure di determinazione degli acconti di imposte e contributi. Si ricorda che per i **"soggetti ISA"** l'acconto è dovuto in 2 rate di pari importo nella misura del 50% ciascuno; per i **"soggetti no ISA"** l'acconto è dovuto con 1^a rata del 40% e 2^a rata del 60%. Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.

Esempio

Check list successiva al versamento acconti imposta

Dichiarante		Elenco versamenti anno		2025		
Bianchi Luca						
IRPEF Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 34/RN 62 Mod. Redditi 2025 PF)	1° acconto 2025	Cod. F24 4033	€ 181,76	Versato: ☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Cause riduzione ☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐ ☐	
	2° acconto 2025	Cod. F24 4034	€ 272,65	Versato: ☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto		☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐
	Totale versato		€ 576,41			
IRAP Acconto nella misura del 100% (Rigo IR 21 - Mod. Irap 2025)	1° acconto 2025	Cod. F24 3812	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Cause riduzione ☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Estinzione soggetto ☐ Operazione straordinaria ☐ ☐	
	2° acconto 2025	Cod. F24 3813	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Estinzione soggetto ☐ Operazione straordinaria ☐
	Totale versato		€			
IRES Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2025 SC; rigo RN 28 - Mod. Redditi 2025 ENC)	1° acconto 2025	Cod. F24 2001	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Cause riduzione ☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Estinzione soggetto ☐ Operazione straordinaria ☐ ☐	
	2° acconto 2025	Cod. F24 2002	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Estinzione soggetto ☐ Operazione straordinaria ☐
	Totale versato		€			
IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DEI MINIMI Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2025 PF)	1° acconto 2025	Cod. F24 1793	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Cause riduzione ☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐ ☐	
	2° acconto 2025	Cod. F24 1794	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐
	Totale versato		€			

... omissis ...



FAC-SIMILE CHECK LIST VERSAMENTO ACCONTI DI IMPOSTA (COMPILABILE)



Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva

L'obbligo di presentazione della comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi Iva in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis D.L. 31.05.2010, n. 78. Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4. La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Si propone una scheda di raccolta dati.

Esempio

Scheda raccolta di per liquidazioni periodiche Iva

Scheda raccolta dati per la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche Iva

Periodo di imposta	2025			☐ Contabilità separata ☐ Aderente a liquidazione Iva di gruppo
Contribuente	Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c.			
Partita IVA	01234560201			
Periodicità	☐ Mensile ☒ Trimestrale			
Scadenze 2024	1° trimestre		3.06.2025	
	2° trimestre		30.09.2025	
	3° trimestre		1.12.2025	
	4° trimestre		28.02.2026	
1° trimestre	☐ Predisposizione	☐ Verifica anagrafica	Data	
	☐ Controllo	☐ Invio	Data	
	☐ Ricevuta trasmissione		☐ Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni	☐ Sì ☐ No	☐ Verifica	
	☐ Ravvedimento operoso		Data	
2° trimestre	☐ Predisposizione	☐ Verifica anagrafica	Data	
	☐ Controllo	☐ Invio	Data	
	☐ Ricevuta trasmissione		☐ Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni	☐ Sì ☐ No	☐ Verifica	
	☐ Ravvedimento operoso		Data	
3° trimestre	☒ Predisposizione	☒ Anagrafica	Data	17.11.2025
	☒ Controllo	☒ Invio	Data	18.11.2025
	☒ Ricevuta trasmissione		☒ Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni	☐ Sì ☒ No	☐ Verifica	
	☐ Ravvedimento operoso		Data	
4° trimestre	☐ Predisposizione	☐ Verifica anagrafica	Data	
	☐ Controllo	☐ Invio	Data	
	☐ Ricevuta trasmissione		☐ Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni	☐ Sì ☐ No	☐ Verifica	
	☐ Ravvedimento operoso		Data	
Operazione straordinaria	Comunicazione del soggetto	☐ Soggetto dante causa ☐ Soggetto avente causa		
	Status del soggetto dante causa	☐ Estinto ☐ Non estinto		

... omissis ...



CHECK LIST RACCOLTA DATI PER COMPILAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (COMPILABILE)

**Elementi principali per la valutazione degli assetti organizzativi**

Si propone una check list con i principali elementi da considerare nella valutazione degli assetti organizzativi, tratta dal documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti del 25.07.2023, intitolato "Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check list operativa".

Esempio**Check list elementi principali per la valutazione degli assetti organizzativi**

Tipologia di assetto	Oggetto	Elementi da analizzare	Risposta	Adeguito
Assetto organizzativo	• Per assetto organizzativo si intende: - il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità; - il complesso procedurale di controllo.	• L'impresa è dotata di un organigramma formalizzato e comunicato all'interno dell'organizzazione? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		• In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, qual è il modello di struttura organizzativa adottato? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Semplice ☐ Funzionale ☐ Divisionale ☐ A matrice ☐ Per progetti ☐ Per processi ☐ Altro:	☐ Sì ☐ No
		• L'impresa è dotata di un funzionigramma formalizzato e comunicato al suo interno? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		- omissis -		
Assetto amministrativo	• Riguarda la dimensione dinamico-funzionale dell'impresa e si compone dei processi e delle procedure che garantiscono il corretto svolgimento dell'attività di impresa. • Occorre formalizzare le procedure e i processi utilizzati dalle varie funzioni dell'organizzazione aziendale, rilevandone le responsabilità gestionali, le direttive, nonché gli strumenti.	• Nella società di capitali, è presente un Consiglio di Amministrazione? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		• Nel caso di costituzione di un Consiglio di Amministrazione, sono stati formalizzati i poteri e i compiti assegnati a ciascun componente? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		• Si ritiene che ci sia corrispondenza tra delega assegnata e poteri decisori in capo al delegato? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		- omissis -		
Assetto contabile	• È compreso tra gli assetti amministrativi e riguarda, in particolare, la rilevazione contabile dei fatti di gestione, al fine di garantire l'attività di consuntivazione e anche di programmazione. • Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa attendibile, in conformità ai principi contabili adottati dall'impresa.	• L'impresa è dotata di un sistema informativo contabile integrato (ad esempio, si avvale di un unico software o più software per gli adempimenti contabili e fiscali)? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		• L'impresa ha esternalizzato le procedure di registrazione e gestione delle operazioni contabili (contabilità interna o esterna)? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		• In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, l'esternalizzazione delle procedure contabili è parziale o totale? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Totale ☐ Parziale	☐ Sì ☐ No
		- omissis -		

**CHECK LIST ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI (COMPILABILE)**



Numerazione e bollatura dei libri contabili

L'art. 2215 c.c. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli artt. 39 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 **esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali**. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Tavola

Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individuali.	• Giornale. • Inventari.	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
• Società semplici. • Società di fatto. • Società in nome collettivo. • Società in accomandita semplice. • Società di armamento. • Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. • Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione.	• Giornale. • Inventari.	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
	• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali Tenuti per obbligo di legge o volontariamente	SÌ	Tassa iniziale di libro. € 67,00¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
• Società per azioni. • Società in accomandita per azioni. • Società a responsabilità limitata.	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti.	SÌ	
		E relativi sezionali		
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti.	SÌ	
		E relativi sezionali		

Note

1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
2.
 - Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
 - La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.
 - **Per l'anno di inizio di attività** la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.



Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica

È possibile accedere all'istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni quando la fattura elettronica è inviata in ritardo, piuttosto che con errori, oppure quando è omesso l'invio.
Per le violazioni commesse fino al 31.08.2024, se le fatture spedite in ritardo fossero molte, è più conveniente attendere l'atto di contestazione della sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto l'Ufficio potrebbe applicare l'istituto del cumulo giuridico, con la sanzione fissa minima (€ 250) aumentata di 1/4. L'atto di contestazione può essere definito pagando 1/3. Diversamente, scegliendo il ravvedimento, il contribuente, per le violazioni commesse dal 1.09.2024 può applicare il cumulo giuridico.

VIOLAZIONE	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione con conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Dal 70% dell'imposta, con importo minimo di € 300.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti, non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge, senza conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge con conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	5% dei corrispettivi, con un minimo di € 300.
Nota	Per le violazioni formali, nessuna sanzione si applica. Si tratta di violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO	TERMINE
1/10 del minimo: ravvedimento breve.	- Entro 30 giorni dalla data della commissione. Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.
1/9 del minimo: ravvedimento intermedio.	Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
1/8 del minimo: ravvedimento lungo.	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .
1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale.	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione .

CONCORSO DI VIOLAZIONI	- È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da 1/4 al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. - Quando le violazioni sono commesse in periodi d'imposta diversi, l'aumento da 1/4 al doppio si applica alla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo.
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA	Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.



ESEMPIO DI CALCOLO DI CONVENIENZA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO CON IL CUMULO GIURIDICO



Iva carte carburante prepagate

L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello n. 235/2025, ha chiarito che le carte prepagate per il carburante rientrano nella disciplina dei buoni corrispettivo **multiuso** ai sensi dell'art. 6-quater D.P.R. 633/1972, modificando l'orientamento precedentemente espresso nella circolare n. 8/E/2018.

La normativa individua **come momento di rilevanza Iva quello dell'utilizzo del credito caricabile per l'acquisto del carburante**, non quello della ricarica della carta stessa. Tale impostazione esclude la necessità di emissione di fattura sulle ricariche; l'operazione fiscalmente rilevante è la cessione del carburante al momento del rifornimento.

ELEMENTO	DISCIPLINA APPLICABILE	ADEMPIMENTI	EFFETTI FISCALI
Qualificazione carta carburante	Buono corrispettivo multiuso ex art. 6-quater D.P.R. 633/1972.	La ricarica della carta non rappresenta una cessione di bene/prestazione di servizio ai fini Iva.	Rilevanza Iva solo al momento del riscatto per rifornimento carburante.
Momento di emissione e liquidazione Iva	L'imposta si liquida nella fase di utilizzo della carta presso la stazione di servizio.	La transazione (pagamento tramite carta prepagata) deve risultare nel registro dei corrispettivi (del distributore) del giorno.	L'importo Iva è calcolato secondo il prezzo del carburante vigente al momento dell'erogazione.
Documentazione ricarica della carta	Nessun obbligo di fatturazione per l'accredito sulla carta prepagata (salvo spese per emissione della carta come servizio separato).	Se è stata emessa la fattura per la ricarica, è necessario stornare l'operazione con nota di variazione.	Recupero dell'Iva relativa agli importi erroneamente liquidati mediante nota di variazione; se è decorso il termine: istanza di rimborso.
Registrazione operazioni	Registrazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.	Le transazioni sono rilevate dal misuratore fiscale automatico e annotate nel totale corrispettivi giornalieri.	La memorizzazione elettronica sostituisce l'obbligo di certificazione tramite scontrino/ricevuta.
Emissione della carta prepagata	Il corrispettivo per l'emissione della carta costituisce prestazione distinta, da documentare separatamente.	Se previsto nel contratto, la relativa operazione è soggetta a Iva come servizio accessorio.	Si distingue dall'operazione di ricarica e dal successivo acquisto di carburante.
Disciplina transitoria	Se sono state seguite prassi superate (circ. 8/E/2018), è necessario rettificare secondo il nuovo orientamento.	Emissione di nota di variazione ovvero istanza di rimborso.	Legittimo affidamento, applicabile in caso di indicazioni superate della prassi.



Informativa sull'uso dell'intelligenza artificiale negli studi

Dal 10.10.2025, la nuova disciplina introdotta dalla L. 23.09.2025 n. 132 impone agli studi professionali l'obbligo di informare i clienti sull'eventuale impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA)

Un gruppo di giuristi del Corso di Etica e Intelligenza Artificiale della Pontificia Università Antonianum, coordinato da Giampaolo Di Marco, Segretario Generale di Anf e Direttore Generale del Dipartimento Libere Professioni (DLP), ha elaborato per ANF – Associazione Nazionale Forense e Confprofessioni il **primo modulo informativo destinato ai professionisti sull'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale**. Il documento si presenta come uno strumento pratico e immediato per tutti i professionisti tenuti a fornire l'informativa ai propri clienti. Il modulo è adatto a tutte le professioni e può essere allegato alla lettera di incarico professionale, al consenso informato in ambito sanitario, o a qualsiasi contratto che preveda l'obbligo di comunicare in modo trasparente l'uso di tecnologie basate su AI. Il professionista deve comunicare chiaramente quali strumenti IA usa, garantendo il prevalere del lavoro intellettuale umano e la trasparenza del rapporto fiduciario. Non sono previste sanzioni specifiche, ma il mancato adempimento può incidere sulla responsabilità professionale e disciplinare. L'informativa può essere dettagliata o sintetica, secondo la sensibilità del professionista e la complessità dei rapporti con il cliente. È opinione diffusa che non sia obbligatorio rifare i mandati professionali in essere, mentre, per quelli futuri, l'inserimento di tale informativa è considerato opportuno. Appare sufficiente inviare a ciascun cliente una email (anche ordinaria, ma della quale è opportuno acquisire prova di ricezione) con cui si adempia all'obbligo informativo previsto. Inoltre, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso disponibile un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali, che consente ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti.

OBBLIGO INFORMATIVO	Il professionista deve informare il cliente sull'utilizzo di IA.	L'informativa deve essere chiara, semplice ed esaustiva. Può essere dettagliata o sintetica.
AMBITO DI UTILIZZO	L'IA deve essere limitata ad attività strumentali e di supporto.	È necessario garantire la prevalenza qualitativa del lavoro umano rispetto all'IA.
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE	Rimane sempre in capo al professionista.	Anche in presenza di collaboratori reali/virtuali o strumenti digitali, il professionista resta responsabile.
SANZIONI	Non vi sono sanzioni specifiche.	Ciò non esclude implicazioni sulla responsabilità professionale e disciplinare in caso di danno al cliente.
MODALITÀ DI INFORMAZIONE	Può essere trasmessa via email, PEC o altri canali con conferma di ricezione.	Si possono adottare comunicazioni sintetiche se non viene usata IA, oppure modelli dettagliati se viene impiegata.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI	Obbligo di rispetto normativa GDPR.	Occorre specificare le caratteristiche dei software IA e garantire la tutela delle informazioni riservate del cliente.
COMPILAZIONE DEL MODELLO ANF-CONFPROFESSIONI	Il modello richiede al professionista di dichiarare l'uso o meno di IA, la tipologia, la localizzazione del software e le finalità di impiego.	Obbligo di trasparenza su strumenti realmente utilizzati e sulle misure di tutela applicate.
MODALITÀ ALTERNATIVE DI COMUNICAZIONE	Offerta di soluzioni flessibili: informativa singola per ogni cliente o comunicazioni sintetiche in assenza di IA.	L'approccio scelto può essere calibrato sulla specificità e sulla complessità del rapporto professionale.
GARANZIE MINIME PER IL CLIENTE	La comunicazione deve preservare il rapporto fiduciario e tutelare la privacy.	Informare puntualmente su software IA, ambito di utilizzo e rispetto della normativa privacy.
GESTIONE DELLA TRACCIABILITÀ	Consigliata la conferma di ricezione della comunicazione tramite email o PEC.	Soluzioni documentali per la prova dell'adempimento dell'obbligo informativo.



ESEMPIO DI INFORMATIVA SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE [FONTE: CONFPROFESSIONI.EU] (COMPILABILE)



Contributo acquisto veicoli elettrici

Con il Decreto 8.08.2025 sono stati stabiliti requisiti, modalità e limiti del nuovo bonus per l'acquisto di veicoli a zero emissioni. Trattasi di incentivi per l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero, previa rottamazione di un veicolo termico già in possesso.

DESTINATARI

- **Persone fisiche** che acquistano un veicolo **elettrico di tipo M1** (vettura fino a 8 posti) e che siano residenti in un comune compreso in una Area Urbana Funzionale (FUA)¹, ossia città > 50.000 abitanti + zone di pendolarismo.
- **Microimprese** con sede legale in FUA, per l'acquisto di **veicoli commerciali elettrici (categorie N1/N2)**, fino a 2 veicoli.

MISURA
DEL
CONTRIBUTO

- Per i soggetti **privati**, il contributo a fondo perduto è **pari a**:
 - € **11.000** se l'ISEE è ≤ € 30.000;
 - € **9.000** se l'ISEE è tra € 30.001 e € 40.000.
- Il prezzo del veicolo (listino ufficiale casa costruttrice) **non deve superare € 35.000** (al netto dell'Iva) per le **persone fisiche**.
- Per le **microimprese**² l'incentivo è pari al **30% del prezzo d'acquisto** (al netto dell'Iva) con un tetto massimo di € **20.000 per veicolo**.

CONDIZIONI
E
TEMPISTICHE

- È obbligatoria la **rottamazione di un veicolo a motore termico** di classe ambientale fino a **Euro 5**, di proprietà del beneficiario da **almeno 6 mesi**.
- Il nuovo veicolo deve essere mantenuto (non rivenduto) per **almeno 24 mesi** (2 anni).
- L'incentivo **non è cumulabile** con altri incentivi nazionali, regionali o comunitari sull'acquisto dello stesso veicolo³.
- I **concessionari/rivenditori** dovranno **accreditarsi** su piattaforma dedicata. A partire dalle ore 12:00 del **23.09.2025**, la piattaforma www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it è **attiva** esclusivamente per la **registrazione degli esercenti** in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 D.M. 8.08.2025, n. 236.
- Dal **22.10.2025** è consentito l'accesso alla piattaforma Sogei per i **soggetti interessati a richiedere l'incentivo a fondo perduto**.
- Il contributo statale assume la forma di **sconto immediato praticato dal venditore al momento dell'acquisto**, e successivamente il concessionario sarà rimborsato dallo Stato tramite la piattaforma telematica. Questa modalità implica che il concessionario assuma un ruolo intermedio: anticipa il contributo al cliente e poi lo recupera dal Ministero tramite la piattaforma informatica.

VEICOLO
NUOVO

- **Veicolo elettrico** a batteria che **non è mai stato immatricolato**, né in Italia né in altri Paesi.
- L'immatricolazione rappresenta l'atto amministrativo e giuridico che autorizza il veicolo alla circolazione e ne segna l'inizio della vita legale. Fino al compimento di tale atto, il veicolo mantiene la qualifica di "nuovo di fabbrica".

CALCOLATO
DEL PREZZO
DI ACQUISTO
DEI VEICOLI M1

- Il prezzo di acquisto, come definito dall'art. 3 D.M. 8.08.2025 n. 236, è da intendersi così come risultante dai **listini dei prezzi ufficiali** delle case automobilistiche produttrici, ovvero **al netto degli importi di seguito indicati** (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - Iva;
 - eventuali optional e allestimenti;
 - Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT);
 - diritti di immatricolazione e altri oneri amministrativi;
 - emolumenti per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
 - imposta di bollo;
 - costo delle targhe.

CLASSE DI
OMOLOGAZIONE
PER I VEICOLI DA
ROTTAMARE

- L'art. 3 D.M. 8.08.2025, n. 236 prevede, tra le altre condizioni per il conseguimento del bonus, che **ogni contributo per l'acquisto** di ogni singolo veicolo **"è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5"**.
- In particolare, rientrano tra i veicoli **ammissibili alla rottamazione**:
 - le autovetture (categoria M1) e i veicoli commerciali leggeri (categoria N1) con omologazione fino a Euro 5;
 - i veicoli **commerciali pesanti** (categoria N2) con omologazione fino a **Euro V**.

Note

- ¹ Come definite dal Regolamento di esecuzione 2019/1130.
- ² Impresa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/955, occupa meno di 10 persone e presenta un bilancio annuo non superiore a € 2 milioni.
- ³ Fanno eccezione le agevolazioni fiscali come, ad esempio, quelle riconosciute alle persone con disabilità grave.

Crediti di imposta “inesistenti” e “non spettanti”

L'atto di indirizzo Mef 1.07.2025 chiarisce la distinzione tra crediti d'imposta “inesistenti” e “non spettanti” ai fini del recupero e del regime sanzionatorio, recependo la delega della L. 111/2023 e le definizioni introdotte dal D. Lgs. 87/2024 nel D. Lgs. 74/2000, con effetti anche sulle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 471/1997. La distinzione incide su termini di decadenza degli atti di recupero, misura delle sanzioni penali e amministrative e modalità procedurali di riscossione secondo l'art. 38-bis D.P.R. 600/1973, come riformato dal D. Lgs. 13/2024. Particolare attenzione è dedicata ai crediti sovvenzionali e alla certificazione tecnica ex art. 23 D.L. 73/2022, con effetti vincolanti salvo non corretta rappresentazione dei fatti.

CREDITI “INESISTENTI”	Mancanza, totale o parziale, dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella normativa di riferimento (anche fonti secondarie richiamate). Requisiti oggettivi/soggettivi oggetto di rappresen- tazioni fraudolente con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.	Compresi: soggetto non legittimato, operazione non effettuata, mancanza di elementi essenziali previsti dalla disciplina. Compresi: crediti generati artificialmente anche nel mod. F24; sanzioni amministrative aggravate.
CREDITI “NON SPETTANTI”	Crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento. Crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. Crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.	Esempi: errata ripartizione temporale; divieti di compensazione per specifici debiti; cessione in casi non consentiti; superamento limiti generali di compensazione. Rilevante per crediti d'imposta sovvenzionali, come R&S, innovazione, design; oggetto di maggiori criticità applicative. L'attività agevolata è svolta; vizio formale-ostativo, non insussistenza del presupposto.
SANZIONI PENALI	Crediti “inesistenti” Crediti “non spettanti”	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per crediti oltre € 50.000/anno. Da 6 mesi a 2 anni. Non punibilità se esiste obiettiva incertezza tecnica su elementi/qualità. Soglia quantitativa. Clausola di non punibilità tecnica.

Tavola n. 1

Sanzioni amministrative

Voce		Contenuto generale		Effetti/Note operative
Sanzioni amministrative	Crediti “inesistenti”	Non fraudolenti	70% dell'importo indebitamente compensato.	Carenza dei presupposti di frode.
		Fraudolenti	70% aumentata dalla metà al doppio.	Aumento della sanzione per condotte fraudolente documentali/artifici.
	Crediti “non spettanti”	25% del credito; si applica anche per adempimenti non a pena di decadenza non rimossi nei termini del c. 4-ter.		Fattispecie ridotta rispetto ai crediti “inesistenti”.
Utilizzo dei crediti in difetto dei prescritti adempimenti (c. 4-ter)		Sanzione fissa € 250 se violazioni strumentali (non a pena di decadenza) sono rimosse entro il termine di presentazione della dichiarazione redditi o, se assente, entro un anno dalla commissione della violazione.		Incentivo alla rimozione tempestiva del vizio formale.
Procedura di recupero		Atto di recupero Agenzia Entrate con termini decadenziali differenziati : entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello del relativo utilizzo nel caso di crediti “non spettanti”; entro il 31.12 dell'8° anno successivo in caso di crediti “inesistenti”.		Procedura derogatoria e unificata per recupero crediti in compensazione.
Termini di decadenza		● 31.12 del 5° anno successivo a quelle del relativo utilizzo, per crediti non spettanti . ● 31.12 dell'8° anno successivo, in caso di crediti inesistenti .		

Tavola n. 2

Certificazione

Voce	Contenuto generale	Effetti/Note operative
Ruolo della certificazione	Certificazione tecnica sugli investimenti R&S/innovazione/design, anche post factum, con effetti vincolanti salvo non corretta rappresentazione dei fatti.	Atti difformi sono nulli; è consigliata la comunicazione collaborativa all'Amministrazione Finanziaria.
Ambito oggettivo certificazione	Qualificazione investimenti effettuati o da effettuare; R&S ex art. 3 D.L. 145/2013; innovazione 4.0/green per maggiori L. 160/2019.	Strumento per la certezza operativa e la prevenzione di controversie.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di novembre 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 10 novembre	Imposte dirette	Modello 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Venerdì 14 novembre	Bonus psicologo	Domanda - Termine di presentazione in via telematica, all'Inps, dell'istanza, mediante l'apposito servizio online.
Sabato ¹ 15 novembre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento - Termine di versamento della 3ª rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023.
	Cripto-attività	Versamento - Termine per il versamento della 3ª rata dell'imposta sostitutiva (nella misura del 14%), dovuta per la regolarizzazione delle cripto-attività ai sensi dell'art. 1, c. 133 L. 197/2022 (art. 2 D.L. 132/2023).
Domenica ¹ 16 novembre	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di ottobre 2025.
	Iva	Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il D. Lgs. 108/2024 ha allineato alla scadenza ordinaria del terzo trimestre (16.11, anziché 16.12) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi 3 trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di € 100.



Principali adempimenti mese di novembre 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 16 novembre (segue)	Iva (segue)	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2025.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2025, mediante il modello F24.
		Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2025.
	Inail	Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2025.
		Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2024 e all'acconto 2025, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.
Martedì 18 novembre	Imposte dirette	Credito d'imposta Zes unica - La legge di Bilancio 2025 ha esteso l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1.01 al 15.11.2025. Le imprese devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione, tra il 18.11.2025 e il 2.12.2025 , una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.
Giovedì 20 novembre	Imposte dirette	Credito d'imposta Zes unica per imprese agricole, pesca e agricoltura - La legge di Bilancio 2025 ha esteso l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1.01 al 15.11.2025 . A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, dal 20.11.2025 al 2.12.2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2025 al 15.11.2025.
	Enasarco	Credito d'imposta ZIs - Dal 20.11.2025 al 2.12.2025 deve essere comunicato l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2025 al 15.11.2025 (art. 3, cc. 14-octies/14-decies L. 207/2024).
	Conai	Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2025.
Martedì 25 novembre	Iva	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
		Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.



Principali adempimenti mese di novembre 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato ¹ 30 novembre	Imposte dirette	Modello 730/2025 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2 ^a o unica rata di acconto.
		Imposta sui servizi digitali - Termine di versamento dell'acconto, pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno 2024 (art. 1, cc. 21-22 L. 207/2024).
		Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e plusvalenze da crypto-attività - Termine di versamento della 1 ^a o unica rata (art. 1, cc. 23-29 L. 207/2024).
		Assegnazione agevolata beni ai soci - Termine di versamento del 40% dell'imposta sostitutiva per le società che hanno effettuato il versamento del 60% entro il 30.09.2025 (art. 1, cc. 31-36 L. 207/2024).
	Imposte dirette e Irap	Estromissione beni di imprese individuali - Termine di versamento della 1 ^a rata dell'imposta sostitutiva in relazione ai beni posseduti al 31.10.2024 ed estromessi dal 1.01.2025 al 31.05.2025 (art. 1, c. 37 L. 207/2024).
	Cedolare secca	Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2 ^a rata di acconto delle imposte dovute (Irppef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2025.
	Iva	Versamento - Termine di versamento della 2 ^a o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2025, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Imposta di registro	Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2025.
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposta di bollo	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 2 ^a rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024.
	Inps	Versamento - Termine di versamento della 1 ^a o unica rata dell'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni dei terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2025. Entro lo stesso termine deve essere asseverata la perizia di stima.
		Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2025 se di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2025.
		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
Nota ¹	Libro unico del lavoro	Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2 ^a rata della quota di contribuzione 2025 eccedente il contributo minimo.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2025 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.
	Fasi	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	EnpacI	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2025.
		Adempimenti - Termine di versamento della 4 ^a rata del contributo soggettivo e della 3 ^a rata del contributo integrativo 2025.
	• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 70/2011].	